

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO ED IL PRESTITO
DEGLI STRUMENTI MUSICALI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCO VITTADINI DI PAVIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Accademico n° 95 del 28 ottobre 2025

Testo modificato e integrato, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 81 del 29/09/2026

Emanato con decreto del Presidente prot. n. 4062 del 07/10/2026

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Utilizzo a titolo gratuito dei beni all'interno del Conservatorio	2
Art. 3 – Prestito dei beni a titolo oneroso	2
Art. 4 – Richiesta beni in prestito a titolo oneroso	2
Art. 5 – Durata del prestito a titolo oneroso	3
Art. 6 – Manutenzione e responsabilità	3
Art. 7 – Concessione in uso ai docenti di strumenti musicali a titolo gratuito presso la sede del Conservatorio.....	4
Art. 8 – Prestito temporaneo a soggetti esterni al Conservatorio	4
Art. 9 – Strumenti in dotazione ad aule e sale con apparecchiature tecnologiche	4
Art. 10 – Prestito a studenti di strumenti storici di pregio a titolo gratuito ed a titolo oneroso	4
Art. 11 – Prestito a docenti di strumenti storici di pregio a titolo gratuito ed a titolo oneroso	5
Art. 12 – Prestito a titolo gratuito di strumenti ed attrezzature a studenti per attività all'estero.....	5
Art. 13 – Prestito temporaneo in comodato d'uso gratuito a studenti per preparazione esami	6
Art. 14 – Norme finali	6

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'utilizzo ed il prestito degli strumenti musicali e delle attrezzature di proprietà del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia.
2. In conformità con gli scopi istituzionali e statutari, il Conservatorio mette a disposizione dei destinatari di cui all'art. 3 del presente Regolamento gli strumenti musicali e le attrezzature di proprietà dell'ente, al fine di permetterne l'uso ai fini didattici e di studio, nonché per produzioni artistiche.

Art. 2 – Utilizzo a titolo gratuito dei beni all'interno del Conservatorio

1. L'utilizzo dei beni all'interno della sede del Conservatorio da parte di docenti e studenti avviene su espressa autorizzazione del Direttore, che ne dà notizia al consegnatario, se diverso dall'utilizzatore,
2. Le successive verifiche in merito al corretto utilizzo e quindi alla corretta conservazione dei beni, in sede di riconsegna, sono in capo ai consegnatari designati dal Conservatorio, come descritto al successivo art. 6.

Art. 3 – Prestito dei beni a titolo oneroso

1. Il prestito degli strumenti ai soggetti aventi diritto avviene di norma a titolo oneroso ed a tempo determinato secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
2. I beni vengono concessi in prestito previo pagamento anticipato della relativa quota, determinata in base alle tariffe vigenti, approvate dal Consiglio di amministrazione.
3. Restano esclusi dal prestito gli strumenti di particolare valore e pregio, come individuati nell'inventario dei beni mobili, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica agli studenti dei corsi accademici e dei corsi straordinari iscritti al Conservatorio ed in regola con il pagamento di quote di iscrizione e frequenza.

Art. 4 – Richiesta beni in prestito a titolo oneroso

1. Gli strumenti musicali e le attrezzature di proprietà del Conservatorio possono essere concessi in prestito per ragioni di studio a coloro che ne facciano richiesta previa autorizzazione espressa del consegnatario.
La domanda di prestito deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello scaricabile al seguente link del sito web del Conservatorio <https://conspv.it/wp-content/uploads/2024/07/Richiesta-prestito-strumenti-edit.pdf> e deve essere corredata dell'autorizzazione del consegnatario del bene che ne specifica lo stato di conservazione.
2. La domanda deve essere inoltrata al consegnatario con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 3 giorni prima, al fine di consentire la correttezza della procedura ed il reperimento dell'autorizzazione.
3. La tariffa applicata per il prestito è specificata nel modulo di richiesta, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Tale tariffa, nonché l'eventuale premio di assicurazione, previsto dal CdA, devono essere versati anticipatamente. La documentazione che attesta la stipula dell'assicurazione e la ricevuta di pagamento devono essere allegate al modulo di richiesta.
4. Non è previsto alcun rimborso nel caso in cui lo strumento venga restituito anticipatamente rispetto alla data di scadenza del prestito.

Art. 5 – Durata del prestito a titolo oneroso

a) STUDENTI CORSI ACCADEMICI E PREACCADEMICI

I prestiti hanno, di norma, la durata di un anno accademico e sono rinnovabili, alla scadenza, per un massimo di un'altra annualità.

La durata del prestito può essere frazionata fino ad un minimo di un trimestre solo in casi eccezionali valutati dal Direttore, quali la necessità di sostituzione del proprio strumento in manutenzione. In tale eventualità, la richiesta deve essere corredata di autorizzazione espressa del Direttore.

Lo strumento deve essere riconsegnato tassativamente entro la scadenza del prestito.

È fatto divieto di utilizzo degli strumenti per attività di produzione artistica esterne non programmate dall'Istituzione o non in collaborazione con la stessa.

b) STUDENTI CORSI EXTRAORDINAMENTALI:

I prestiti hanno, di norma, la durata di un anno formativo (1° ottobre – 30 giugno) rinnovabile, alla scadenza, per un massimo di tre annualità.

La durata può essere frazionata fino ad un minimo di un trimestre solo in casi eccezionali valutati dal Direttore, quali la necessità di sostituzione del proprio strumento in manutenzione. In occasione della prima iscrizione ai corsi la durata del prestito può essere di un quadrimestre, rinnovabile sino al termine dell'anno formativo (30 giugno).

Nel corso delle tre annualità, lo studente può mantenere il prestito anche nel periodo estivo (1° luglio – 30 settembre) rinnovando la richiesta di prestito per un trimestre solo previa iscrizione all'anno scolastico successivo effettuata anticipatamente e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Lo strumento deve essere riconsegnato tassativamente entro la scadenza del prestito.

È fatto divieto di utilizzo degli strumenti per attività di produzione artistica esterne non programmate dall'Istituzione o non in collaborazione con la stessa.

Art. 6 – Manutenzione e responsabilità

1. Lo studente deve avere cura degli strumenti musicali e delle attrezzature che riceve in prestito. A fine utilizzo, lo studente è tenuto alla restituzione del bene nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. La riconsegna del bene deve avvenire con la sottoscrizione di apposito modulo da parte dell'utilizzatore (o di chi ne esercita la potestà di genitore/tutore se minorenne), corredato da attestazione di corretto utilizzo del consegnatario.
2. In caso di danneggiamento dello strumento durante il prestito, lo studente è tenuto a darne tempestivamente avviso scritto al Direttore e a riportare lo strumento in Conservatorio. In tale ipotesi lo studente (o chi ne esercita la potestà genitoriale qualora sia minorenne), dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, inclusi gli oneri di trasporto. Le riparazioni dovranno avvenire presso un centro specializzato individuato in accordo con il Direttore e la Direzione Amministrativa del Conservatorio. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all'atto della restituzione dello strumento, si riscontri un danneggiamento o una manomissione del bene. Le riparazioni vengono affidate a operatore specializzato, di norma con procedura di acquisto gestita dal Conservatorio, che ne chiede successivo rimborso all'utilizzatore che ha provocato il danno. Solo in casi particolari autorizzati dal Direttore la riparazione può essere affidata dall'utilizzatore, che provvede direttamente a proprie spese.
3. Il Conservatorio si riserva il diritto di non concedere ulteriormente il prestito agli studenti che si rendano responsabili di danneggiamento o manomissione degli strumenti, ovvero della loro mancata restituzione nei termini previsti, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e l'obbligo di risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Nell'ipotesi di smarrimento o furto dello strumento avvenuto nel periodo del prestito,

l'utilizzatore sarà obbligato a sostenere il costo del valore commerciale dello strumento, sulla base dei valori iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'ente o del valore di mercato determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del consegnatario o del valore di perizia, ove disponibile.

Art. 7 – Concessione in uso ai docenti di strumenti musicali a titolo gratuito presso la sede del Conservatorio

3. Il Direttore può concedere l'utilizzo a titolo gratuito all'interno della sede del Conservatorio di uno o più strumenti ai docenti che ne facciano esplicita richiesta, al solo scopo di svolgere l'ordinaria attività didattica all'interno dell'Istituto. Di tale autorizzazione occorre dare notizia al consegnatario, se diverso dall'utilizzatore, che effettuerà la verifica delle condizioni del bene al termine dell'utilizzo.
4. I docenti utilizzatori hanno l'obbligo di custodire i beni all'interno dei locali dell'Istituto sotto la propria responsabilità provvedendo all'immediata riconsegna qualora venga loro richiesto dal Direttore stesso.

Art. 8 – Prestito temporaneo a soggetti esterni al Conservatorio

1. Gli strumenti possono essere concessi in prestito a soggetti terzi, quali Enti o Associazioni, in caso di attività e progetti realizzati in collaborazione con il Conservatorio e previa sottoscrizione di convenzione e/o accordo in cui saranno specificati modalità e termini del prestito.
2. Il prestito temporaneo a enti o associazioni esterni al Conservatorio per le finalità di cui al comma precedente può essere concesso a titolo gratuito o a titolo oneroso, sulla base dell'accordo/convenzione sottoscritti tra le parti.
3. Per strumenti di particolare pregio può essere richiesta la sottoscrizione di espressa polizza assicurativa, sulla base di quanto previsto dall'accordo/convenzione.
4. Restano fermi i principi in ordine a manutenzione e responsabilità stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 9 – Strumenti in dotazione ad aule e sale con apparecchiature tecnologiche

1. Per quanto riguarda l'ordinario utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature elettroniche e più in generale dei beni in dotazione alle aule, sarà cura dei singoli docenti, nei limiti del possibile, vigilare sulla loro diligente custodia all'interno delle aule e sul buon uso degli stessi da parte degli studenti. Si rinvia, per tutto quanto qui non espressamente definito, ai vigenti regolamenti, al codice di comportamento, ai CCNL, ai contratti individuali di lavoro, ai doveri di studenti e docenti e più in generale alla vigente normativa.
2. Eventuali abusi, inconvenienti tecnici o necessità di interventi di manutenzione devono essere tempestivamente segnalati al Direttore.
3. Il Direttore può individuare uno o più soggetti cui affidare compiti di vigilanza sul corretto utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature, nonché il compito di fornire agli utenti le necessarie indicazioni operative e di individuare, in relazione alle specifiche esigenze, le misure organizzative più opportune per prevenirne usi impropri o non autorizzati e garantirne la corretta conservazione e funzionalità.
Tali soggetti devono collaborare con i consegnatari dei beni contenuti nelle aule, informandoli in merito a spostamenti o variazioni.

Art. 10 – Prestito a studenti di strumenti storici di pregio a titolo gratuito ed a titolo oneroso

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, gli strumenti ed i beni di particolare valore e pregio possono essere concessi temporaneamente in prestito a studenti che debbano partecipare



a concorsi, masterclass, produzioni artistiche o manifestazioni di particolare rilevanza, previa autorizzazione del Direttore o del Consiglio Accademico, dandone notizia al consegnatario, che ne deve attestare lo stato d'uso prima e dopo l'utilizzo, come descritto agli artt. 2, 4, 6 del presente regolamento.

2. Il prestito può riguardare sia attività interne all'Istituto (produzioni, registrazioni, concerti) sia attività esterne (concorsi, esibizioni, progetti in collaborazione con altre istituzioni), purché autorizzate.
3. Il prestito può avvenire sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, sulla base di quanto disposto dall'organo competente e di eventuali accordi/convenzioni allo scopo sottoscritti, alle condizioni in essi contenute.
4. La concessione del prestito, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, è subordinata alla stipula di un'apposita polizza assicurativa a copertura di furto e danni, il cui costo è a carico del richiedente, salvo diversa deliberazione dell'organo competente.
5. Lo studente è responsabile della custodia dello strumento e deve attenersi alle eventuali specifiche prescrizioni indicate dal Direttore e dal consegnatario.
6. Il prestito ha carattere eccezionale e durata limitata all'evento o alla manifestazione per la quale è stato concesso.

Art. 11 – Prestito a docenti di strumenti storici di pregio a titolo gratuito ed a titolo oneroso

1. Gli strumenti ed i beni di particolare valore e pregio, come tali contrassegnati nell'inventario dei beni mobili, possono essere concessi temporaneamente in prestito ai docenti per attività concertistiche, accademiche, di ricerca o di produzione artistica di rilievo, interne o esterne all'Istituto, previa autorizzazione del Direttore o del Consiglio accademico, dandone notizia al consegnatario, che ne deve attestare lo stato d'uso prima e dopo l'utilizzo, come descritto agli artt. 2, 4, 6 del presente regolamento.
2. In caso di utilizzo esterno, è obbligatoria la stipula di apposita polizza assicurativa a carico del richiedente o dell'Ente ospitante, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed in base all'accordo/convenzione allo scopo stipulato.
3. La responsabilità per la custodia e l'integrità dello strumento resta in capo al docente utilizzatore per l'intera durata del prestito.
4. La durata è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.
5. Il Direttore o il Consiglio accademico possono stabilire condizioni aggiuntive (quali registrazione delle esecuzioni, rendicontazione artistica o promozione dell'Istituto) in relazione alla natura dell'evento.

Art. 12 – Prestito a titolo gratuito di strumenti ed attrezzature a studenti per attività all'estero

1. Il prestito di strumenti per attività artistiche, concorsi, masterclass o produzioni da svolgere all'estero può essere concesso a studenti previa autorizzazione del Direttore, o del Consiglio Accademico.
2. In tali casi, oltre alle condizioni generali di cui al presente regolamento, è obbligatoria la stipula di polizza assicurativa complementare specifica per l'espatrio a copertura di furto, danneggiamento, smarrimento e trasporto internazionale dello strumento.
3. I costi della polizza sono a carico del richiedente o dell'Ente organizzatore ospitante, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione o sulla base di quanto stabilito nell'accordo/convenzione tra le parti approvato dall'organo competente.
4. L'utilizzatore resta responsabile della custodia e del corretto utilizzo dello strumento per l'intera durata del viaggio e dell'attività autorizzata.



5. La durata del prestito non può eccedere il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività all'estero.
6. Di norma e salvo situazioni di particolare valore istituzionale sono esclusi dal prestito per attività all'estero gli strumenti storici di pregio, come tali contrassegnati nell'inventario dei beni mobili dell'ente.

Art. 13 – Prestito temporaneo in comodato d'uso gratuito a studenti per preparazione esami

1. Il prestito in comodato d'uso gratuito agli studenti, per la preparazione di esami, può riguardare anche strumenti appartenenti alla medesima famiglia dello strumento principale oggetto del corso di studio qualora lo studente non disponga dello strumento necessario (a titolo puramente esemplificativo: ottavino, flauto contralto per il flauto; corno inglese per l'oboe; Sax baritono per il Sassofono; cornetta o flicorno per la tromba), Il prestito può essere concesso dal Direttore, sentiti il docente di riferimento e il consegnatario degli strumenti.
2. La durata del prestito è stabilita dal Direttore insieme ai docenti di cui al comma 1.
3. La domanda di prestito deve essere compilata in ogni sua parte sull'apposito modello scaricabile al seguente link del sito web del Conservatorio <https://conspv.it/> e deve essere corredata della parte a cura del docente consegnatario dello strumento che dovrà specificarne lo stato di conservazione, prima e dopo l'uso.
4. La domanda deve essere inoltrata con un congruo anticipo, di norma di almeno tre giorni, al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure.
5. L'utilizzatore resta responsabile della custodia e del corretto utilizzo dello strumento per l'intera durata dell'attività autorizzata.
6. Nel caso in cui lo strumento da concedere in prestito superi il valore di riferimento (indicato nell'inventario dei beni mobili) che ne richiede la stipula di polizza assicurativa, tale polizza si intende in capo allo studente e deve essere allegata alla domanda di prestito, fatta salva l'eventualità in cui lo strumento venga utilizzato unicamente all'interno della sede del Conservatorio.

Art. 14 – Norme finali

Con il presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Le tariffe previste per il prestito a titolo oneroso vengono stabilite ed aggiornate dal CdA, che provvede con propri separati atti amministrativi.